

C12704 - A2A CALORE E SERVIZI/NEWCO DI EDISON

Provvedimento n. 31479

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 marzo 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società A2A Calore e Servizi S.r.l., pervenuta il 4 febbraio 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. A2A Calore e Servizi S.r.l. ("A2A CS") è una società attiva nella gestione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e di impianti termici. A2A CS è soggetta alla direzione e coordinamento di A2A S.p.A. ("A2A"), impresa *multiutility* quotata in borsa a capo dell'omonimo gruppo societario, attivo in Italia e in Europa principalmente nei settori dell'energia elettrica (approvvigionamento all'ingrosso, produzione, distribuzione, vendita), del gas naturale (approvvigionamento all'ingrosso, trasporto, distribuzione, vendita), dei servizi idrici integrati, della gestione e smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade, della cogenerazione e del riscaldamento, della gestione del calore, del *facility management*, nonché in altri servizi (illuminazione pubblica, regolazione del traffico, sistemi di videosorveglianza e lampade votive, servizi *internet* e fornitura di dati). A2A è controllata congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia, che ne detengono ciascuno il 25% del capitale sociale. Il gruppo A2A ha realizzato nel 2023 un fatturato mondiale pari a circa 14,8 miliardi di euro, di cui circa [10-20]* miliardi di euro realizzati in Italia.

2. "NewCo" (o la "Target") sarà una società di nuova costituzione, interamente detenuta da Edison S.p.A. ("Edison"), che alla data di efficacia dell'operazione di concentrazione notificata sarà titolare del ramo di azienda costituito dal complesso di beni e rapporti giuridici organizzati per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita di energia elettrica e termica sotto forma di vapore tramite la centrale termoelettrica cogenerativa di Sesto San Giovanni (MI)¹. L'energia elettrica prodotta dalla centrale viene venduta all'ingrosso; il calore prodotto viene ceduto a bocca di centrale per l'alimentazione delle reti di teleriscaldamento ad essa collegate, non nel titolo della *Target* (cfr. *infra*).

Edison è una società di diritto italiano quotata in borsa, in ultima istanza controllata da Electricité de France S.A. ("EDF"), società di diritto francese attiva a livello mondiale nei settori dell'energia. Nel 2023 il fatturato del ramo d'azienda che sarà conferito in *NewCo* è stato di [35-100] milioni di euro, [omissis].

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione della partecipazione totalitaria del capitale sociale – e, con essa, del controllo esclusivo - da parte di A2A, tramite A2A CS, su *NewCo*, previo conferimento nella medesima del ramo d'azienda relativo alla centrale di Sesto San Giovanni da parte di Edison ("Operazione"). In particolare, il ramo d'azienda comprende il compendio immobiliare costituito dalla centrale termoelettrica cogenerativa sita in Sesto San Giovanni (MI) e da alcuni immobili contigui, i contratti di lavoro con i dipendenti individuati nel contratto di compravendita e l'ulteriore complesso di rapporti giuridici ivi meglio descritti².

4. Il perfezionamento dell'Operazione è subordinato ad alcune condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento dell'autorizzazione *antitrust*.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [La centrale è costituita da due unità a ciclo combinato da circa 50 MW ciascuna e da quattro caldaie ciascuna della potenza al focolare di 14 MW per la produzione di vapore ad integrazione di quello prodotto dai due cicli combinati o in parziale sostituzione degli stessi (nel seguito anche, la "Centrale Sesto").]

² [Nel periodo interinale tra la data di sottoscrizione del contratto di compravendita e la data di effettiva esecuzione dell'Operazione, Edison farà sì che *NewCo* sia gestita da un amministratore unico nei limiti dell'ordinaria amministrazione. Al fine di garantire la piena operatività di *NewCo* alla data del closing, inoltre, Edison trasferirà ad A2A i dati necessari al funzionamento ed operatività del ramo d'azienda, a partire dal mese di dicembre 2024. Secondo le dichiarazioni rese in sede di notifica, tali attività di migrazione saranno svolte nel pieno rispetto della normativa applicabile, ivi inclusa la disciplina *antitrust*.]

5. Le pattuizioni contrattuali prevedono anche la sottoscrizione tra *NewCo* ed Edison di un "Contratto di cessione e Nomina" per il *Capacity Market* per gli anni di consegna 2025 e 2026 in virtù del quale *NewCo*, una volta acquisita da A2A, si obbliga a cedere ad Edison i diritti al solo c.d. "mercato della capacità"³ della Centrale Sesto, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, conferendo a Edison un mandato senza rappresentanza. Nel contratto di compravendita è altresì previsto che, nel periodo interinale tra la data di sottoscrizione del contratto stesso e quella di effettiva esecuzione dell'Operazione, Edison conferisca mandato senza rappresentanza ad A2A per partecipare in via esclusiva a tutte le fasi del mercato della capacità di cui alla relativa disciplina per l'anno di consegna 2027 (ove si svolga prima della data di efficacia del contratto) con la Centrale Sesto.

6. Infine, alla data di esecuzione del contratto di compravendita è previsto che Edison si impegni a sottoscrivere un contratto di servizi transitori che verranno prestati a favore di *NewCo* su richiesta di A2A per un lasso di tempo limitato, dipendente dai singoli servizi ma pari in ogni caso a periodi inferiori a un anno, dopo il perfezionamento dell'Operazione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. Gli accordi di acquisto da parte di *NewCo* di servizi prestati da Edison costituiscono delle restrizioni accessorie all'Operazione, in quanto appaiono necessari per garantire l'operatività della *Target* per un periodo di tempo limitato successivamente al perfezionamento della concentrazione. Gli accordi relativi al *Capacity Market* per gli anni di consegna 2025, 2026 e 2027 non appaiono invece valutabili quali restrizioni accessorie all'Operazione, essendo volti a garantire che i diritti derivanti da impegni presi in precedenza permangano in capo al cedente (per quel che riguarda gli anni di consegna 2025 e 2026), ovvero a consentire all'acquirente di prendere in prima persona gli impegni per l'anno di consegna 2027, laddove le relative aste dovessero tenersi precedentemente al *closing*. In tal senso, dunque, detti accordi appaiono libere pattuizioni tra le Parti non direttamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'Operazione.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'Operazione

9. In ragione dell'attività dell'impresa acquisita, il mercato coinvolto dall'Operazione è il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica.

10. Secondo la prassi decisionale dell'Autorità, tale mercato comprende sia la produzione sia l'approvvigionamento all'ingrosso di elettricità, a prescindere dalla fonte di produzione. Più in particolare, il mercato comprende, in Italia, sia le transazioni a termine sia le transazioni *spot* (ccdd. "mercato del giorno prima" o "MGP" e "mercato infragiornaliero" o "MI") concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore del Mercato Energetico S.p.A. ("GME"), nonché i contratti bilaterali (cd. "over-the-counter"). Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, nella prassi dell'Autorità essa è ritenuta sovraregionale. Più in dettaglio, a causa dei macro-vincoli di rete che, in determinate circostanze, possono portare alla separazione del mercato in diverse zone, caratterizzate da diversi prezzi di equilibrio su MGP, l'Autorità nella propria prassi identifica quattro macroaree costituenti altrettanti mercati geografici distinti: macroarea Nord, macroarea Sud, macroarea Sicilia e macroarea Sardegna⁴.

11. Alla luce della localizzazione dell'impianto *Target*, l'operazione riguarda soltanto la macroarea Nord. In tale macroarea, il gruppo acquirente A2A deteneva nel 2023 una quota del [10-15%] in termini di capacità installata e del [5-10%] in volume, mentre la *Target* esprimeva quote largamente inferiori all'1% sia in termini di capacità che di

³ [Il c.d. *capacity market* è un meccanismo con cui il gestore della rete Terna contrattualizza capacità produttiva, sia esistente che di nuova realizzazione, attraverso contratti di approvvigionamento di lungo termine aggiudicati tramite aste competitive, per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico. Alle aste possono partecipare gli operatori titolari di unità di produzione che offrono capacità sia esistente sia nuova, le unità di consumo (demand-response) e le risorse estere con specifici obblighi e diritti. La disciplina del sistema di remunerazione della capacità produttiva prevede poi la presenza di aste di aggiustamento e di sessioni di negoziazione del mercato secondario, che consentono agli operatori di rimodulare la propria posizione circa gli obblighi contrattuali pluriennali assunti verso Terna in esito alla c.d. "asta madre".]

⁴ [Cfr. a titolo esemplificativo: C12461 - ENEL PRODUZIONE/ERG POWER, Prov. n. 30306 del 20 settembre 2022 (in Boll. n. 36/2022); C12508 - ENI PLENITUDE/PLT ENERGIA-SEF, Prov. n. 30443 del 21 dicembre 2022 (in Boll. n. 2/2023); C12697 - DUFERCO ITALIA HOLDING/COMAL, Prov. n. 31434 del 9 gennaio 2025 (in Boll. n. 3/2025).]

volume. La posizione complessiva risulta pertanto limitata (e comunque mai superiore al 15%) e il contributo aggiuntivo rappresentato dalla *Target* appare avere effetti trascurabili.

12. Rispetto a ulteriori mercati astrattamente configurabili, la parte notificante A2A CS ha informato che, con riferimento agli ulteriori mercati dell'energia, il ramo d'azienda *Target* sostanzialmente non opera nel Mercato dei Servizi di Dispacciamento ("MSD"), se non in misura del tutto trascurabile (largamente inferiore allo 0,1% del mercato); per quel che riguarda il c.d. mercato della capacità (*Capacity Market*) considerato come ipotetico mercato rilevante dall'Autorità nel caso C12461 – *Enel Produzione/ERG Power*⁵, ma non ancora definitivamente individuato, fermo restando quanto reso noto con riferimento alle pattuizioni tra le Parti, prendendo a riferimento le quantità aggiudicate in zona Nord nell'ultima asta celebrata, la quota di A2A, pari al [15-20%], per effetto dell'Operazione risulterebbe incrementata di un valore inferiore allo 0,5% (considerando l'ipotetica capacità massima contrattualizzabile dell'impianto di Sesto S. Giovanni).

13. Per quel che riguarda, infine, il mercato del teleriscaldamento, esso non appare rilevante ai fini dell'analisi concorrenziale, in quanto la *Target*, diversamente da A2A, non risulta in esso attiva. Il totale del calore generato dalla Centrale di Sesto, infatti, in virtù di un contratto di somministrazione, viene già ceduto alla rete di teleriscaldamento di proprietà di A2A Calore e Servizi (parte del sistema Milano Nord) e dalla stessa gestita in virtù di specifica convenzione con il comune di Sesto San Giovanni per l'erogazione del servizio di teleriscaldamento. Di conseguenza, l'Operazione non determina alcuna modifica nelle dinamiche concorrenziali del suddetto mercato, non incidendo su utenze e volumetrie servite dalla rete di teleriscaldamento, sicché, in tale ambito, le quote detenute da A2A restano invariate.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO infine che gli accordi tra le Parti relativi al c.d. *Capacity Market* non costituiscono oggetto della presente delibera, poiché non costituiscono una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione in esame;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁵ [Cfr. precedente nota 4.]